

COMUNE DI GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO
PER LA
GESTIONE
DEI
RIFUTI URBANI

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 2 FORMA DI GESTIONE
ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE
ART. 4 CLASSIFICAZIONE
ART. 5 ELENCO DEFINIZIONI
ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI
ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
ART. 8 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
ART. 9 ORDINANZE
ART.10 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
ART. 13 TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 14 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO
ART. 15 COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

TITOLO III - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 27 RACCOLTA "DOMICILIARE"
ART. 28 CONTENITORI STRAFALI DEDICATI
ART. 29 RACCOLTA SU CHIAMATA
ART. 30 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI
ART. 31 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE
ART. 32 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 33 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA
ART. 34 RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA, CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA
ART. 35 ISOLE ECOLOGICHE
ART. 36 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
ART. 37 CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 38 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 39 RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI
ART. 40 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA CIMITERIALE
ART. 41 TRASPORTO
ART. 42 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 43 ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

TITOLO IV - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

ART. 44 FINALITA' E METODI
ART. 45 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI
ART. 46 SPAZZAMENTO
ART. 47 RACCOLTA FOGLIE
ART. 48 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO
ART. 49 DISERBO VERDE INCOLTO
ART. 50 LAVAGGI STRADE E PIAZZE

ART. 51 PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI
ART. 52 RECUPERO AREE DEGRADATE
ART. 53 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
ART. 54 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ART. 55 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO
ART. 56 RIFIUTI INERTI
ART. 57 ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI
ART. 58 RACCOLTA DELLE SIRINGHE

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 59 VIGILANZA E SANZIONI
ART. 60 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 61 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Titolo I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Guardavalle con il presente regolamento intende disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, Testo Unico Ambientale, stabilendo, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità :

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2 lettera f) del D. lgs 152/2006 ;
- d) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D. lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184 , comma 2, lettere c) e d) del citato decreto.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z) del D. Lgs 152/2006;
- b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue ;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza ;
- f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa ;
- g) i materiali esplosivi in disuso;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tale quale prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre, n. 471 ;
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dall'autorità competenti ;
- m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore.

n) le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 .

ART. 2

FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune di Guardavalle provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale, secondo le forme di gestione di cui all' art. 113 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 201 del D. Lgs. 152 /2006.

3 Il Servizio relativo alla raccolta differenziata con il sistema porta a porta dei rifiuti urbani, nonché tutti i servizi ad essa correlati (spezzamento e lavaggio strade e suoli pubblici, ecc.), è attualmente affidato alla ditta M.E.A. – Manna Ecologia ed Ambiente;

ART. 3

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti ;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente;
- f) garantire ai cittadini il rispetto, da parte dei soggetti gestori del servizio, della "**Carta dei Servizi**", con la quale saranno pubblicizzati i servizi da erogare rendendo trasparente il rapporto tra Gestore ed Utenti, e individuando inoltre le prestazioni che i cittadini saranno legittimati ad aspettarsi.

3.L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primario con altre frazioni merceologiche;

- d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti, e tendenti a mantenere i rifiuti separati in “flussi distinti” secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
- f) promuovere sistemi tendenti a ridurre la produzione dei rifiuti.

4. Il servizio di raccolta differenziata viene effettuato con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento; al fine di favorire le operazioni di recupero, possono essere promossi studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto. Il tutto mirato al conseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti e dello smaltimento in discarica dei soli rifiuti residuali.
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d) attivare un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti, operativi o ambientali, il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”);
- f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato “A” del D. Lgs. n. 152/2006, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 ;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse per inumazione o tumulazione (assi e resti lignei delle casse simboli religiosi, ornamenti, imbottiture, resti metallici, etc.), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs n. 152/2006 ;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti ;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.
- n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

5. Sono Rifiuti Pericolosi: i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, nell'elenco di cui all'allegato "D" sulla base degli allegati "G", "H" ed "I" del D. Lgs. n. 152/2006.

6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi, i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, contraddistinti con apposito asterisco, di cui all'elenco del Catalogo Europeo dei Rifiuti;
- c) siringhe;
- d) pile ed accumulatori, contraddistinti con apposito asterisco, di cui all'elenco del Catalogo Europeo dei Rifiuti;
- e) lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

7. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

8. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti: i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

9. Si intendono per Rifiuti urbani interni:

- a) rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);

c) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

10. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :

a) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;

b) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sui canali, bacini e arenili;

c) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

d) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

11. I Rifiuti Misti: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.

12. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

13. Il Flusso Distinto: sta ad indicare sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost.

Distinto è anche il flusso dei "Rifiuti misti".

14. Si intendono per Rifiuti da Imballaggio: i prodotti adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore ed assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Essi vengono così suddivisi :

a) imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;

b) imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità

c) imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto .

ART. 5

ELENCO DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) **conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

b) **contenitore:** recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti secchi e riciclabili e altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie a salvaguardia dell'incolumità e della salute ;

c) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato per categorie omogenee, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

e) **detenzione iniziale:** funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;

f) **dissipatore:** attrezzatura per la triturazione della frazione organica domestica;

- g) **filiera**: l'insieme delle attività (dall'estrazione delle materie prime ai processi industriali di lavorazione, dai macchinari utilizzati per la fabbricazione agli utilizzatori finali) che caratterizzano il ciclo di vita di ogni materiale impiegato;
- h) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) **piattaforma autorizzata**: area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o Speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- k) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- l) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- m) **raccolta per punti**: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti mediante cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti;
- n) **raccolta porta a porta**: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore ;
- o) **raccolta su chiamata**: raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall' Utente con il soggetto Gestore;
- p) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- q) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime, secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato "C" del D. Lgs. n. 152/2006.
- r) **isola ecologica**: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);
- s) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
- t) **smaltimento** : ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'allegato "B" del D. gs 152/2006
- u) **stazione mobile**: mezzo mobile autorizzato itinerante in città, munito di scomparti a tenuta stagna per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da Rifiuti Urbani Pericolosi;
- v) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato "B" del D. Lgs. n. 152/ 2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato "C" del D. Lgs. n. 152/2006.
- w) **trasporto**: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);

x) **valorizzazione**: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti come pressatura in balle, pallettizzazione, ecc.

y) **frazione umida** : rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità , proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

aa) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani,

bb) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità;

cc) **ente gestore** : il soggetto al quale è affidato l'espletamento del servizio pubblico.

ART. 6

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono Utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore.

4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale (nelle zone non servite dal sistema porta a porta) è regolato dalle seguenti norme:

a) devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori dopo l'uso;

b) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;

c) nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

d) deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

e) L'orario di conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali (nelle zone non servite dal sistema porta a porta) è disciplinato da apposita Ordinanza Sindacale.

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore all'uopo predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti, di cui al successivo articolo 7, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

9. Il Dirigente preposto del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 7

DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, arenili, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. E' inoltre vietato:

a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti;

b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;

c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall' Ente Gestore;

d) danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;

e) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti dalle aree individuate dal Comune;

f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

g) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

h) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;

i) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006;

j) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;

k) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;

l) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;

m) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde"

(sfalci, potature, fogliame, ramaglie);

n)deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;

o) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

4. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi": Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

ART. 8

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti Raccolte Differenziate:

- a) frazione secca recuperabile (vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli), per il successivo conferimento a impianti di recupero;
- b) frazione verde nonché frazione putrescibile, relative ad utenze domestiche e selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bio-conversione ;
- c) rifiuti urbani ingombranti;
- d) rifiuti urbani pericolosi.

2. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate, ai quali dovrà ispirarsi l'apposito Contratto di Servizio.

3. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire nel caso in cui l'Autorità d'Ambito, stabilisca per il Comune di Guardavalle obiettivi di raccolta differenziata diversi da quelli definiti dal D.Lgs. n. 152/2006.

4. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private.

5. E' vietata, inoltre, l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate.

6. L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, l'Ente Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

ART. 9

ORDINANZE

1. Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e non possono essere reiterate per più di due volte. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa, da definirsi nell'apposito regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, l'attivazione di opportuna attività

di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.), in relazione alle caratteristiche quali - quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

3. Le utenze domestiche interessate, in linea con il Piano Regionale, stipulano con l'Amministrazione Comunale apposite convenzioni.

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei Rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà e dal perimetro dell'abitazione, salvo diversi accordi fra confinanti.

Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11

CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. Nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, secondo i criteri definiti all'art. 12 del presente Regolamento.

2. I Produttori di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano i criteri quali-quantitativi di assimilazione potranno provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovranno obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dall'Ente Gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.

3. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

ART. 12

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi aditi ad usi diversi dalla civile abitazione, che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati, a titolo esemplificativo, o similari, di cui all'allegato D del Testo Unico Ambientale, nonché dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (CER), adottato con la **Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532**, e successive modificazioni e integrazioni, entrata in vigore il **1° gennaio 2002**:

Accessori per l'informatica

Alimenti (scarti di) non liquidi

Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati

Animali (residui di estrazione di principi attivi)

Bacelli

Bucce
Consumabili da stampa elettronica
Caffè (scarti di)
Camere d'aria
Carta
Carta adesiva
Carta (fogli di)
Carta metallizzata
Carta plastificata
Cartone
Caseina
Cassette
Cauciù (polvere, manufatti e ritagli di)
Cavi (materiale elettrico)
Cellophane
Feltri (tessuti non tessuti)
Ferro (manufatti di)
Fibre (scarti di)
Fiori (scarti di)
Fusti (vuoti)
Frutta (scarti di lavorazione)
Erbe (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
Imbottiture
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)
Juta (scarti di)
Lane di vetro
Latta (fusti di)
Lattine
Lastre (fotografiche e radiografiche)
Legno (pannelli di)
Legno (scarti di)
Legno (pasta di, anche umida purché palabile)
Linoleum
Materiale elettrico (cavi)
Metallo (imballaggi)
Moquette
Molitoria (scarti di industria)
Nastri abrasivi
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Paglia (prodotti di paglia)
Pagliette (di ferro)
Pastificazione (residui di industria)
Pavimenti (scarti di)
Plastica
Plastica (fogli metallizzati di)
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)
Pelli
Pelli (similpelle)
Pellicole
Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Rivestimenti (in guaine)
Roccia (lana di)
Sacchi (di carta o plastica)
Sanse esauste
Segatura
Spugna di ferro
Stracci
Stucco (frammenti di)
Sgranatura (scarti di)
Sughero (frammenti e manufatti di)
Tappezzeria
Tessuti (non tessuti)
Tessuto (scarti e ritagli di)
Trucioli di legno
Vegetali (scarti di)
Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)
Verdure (scarti di)
Vetro (fusti di)
Vimini (frammenti e manufatti di)

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente Gestore, ed esempio :
 - i) consistenza non solida;
 - ii) produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii) fortemente maleodoranti;
 - iv) eccessiva polverulenza.

d) non devono appartenere al seguente elenco:

- (1) rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
- (2) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- (3) rifiuti di imballaggi terziari;
- (4) rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

3. Per quanto concerne i limiti quantitativi si fa riferimento ad un limite massimo espresso in Kg/mq ovvero in mc/mq con riferimento alla superficie dei locali e dei luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, e per quantitativi massimi conferibili negli specifici cassonetti pluriutenze o nelle piattaforme autorizzate, come risulterà dal Regolamento T.A.R.S.U.

4. Per le quantità di rifiuti assimilati non conferibili con le modalità descritte al punto 3, i produttori dovranno richiedere un Servizio dedicato occasionale o stipulare apposita convenzione.

ART. 13

TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.

2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati a ditte appositamente autorizzate, comporterà una riduzione della Tariffa, da definirsi nell'apposito regolamento T.A.R.S.U..

ART. 14

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

ART. 15

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Allo scopo di rendere più rapide le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico-sanitario e/o che presentino dubbi interpretativi, l'Ente Gestore si avvarrà di apposita Commissione Tecnica Consultiva così composta:

- un funzionario nominato dalla Provincia di Catanzaro ;

- due funzionari nominati dal Comune, di cui uno con funzioni di Segretario della Commissione;

- il Direttore dell'Ente Gestore e due tecnici per ciascun Ente Gestore nominati dall'Ente Gestore;

- un funzionario nominato dall'ARPACAL.

Potranno partecipare alle riunioni, come consulenti, esperti nominati da ciascun Ente.

2. I verbali della Commissione dovranno essere trasmessi ai componenti tecnici, che ne cureranno l'inoltro agli Enti di appartenenza, per opportuna conoscenza.

TITOLO III - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 27

RACCOLTA "DOMICILIARE"

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori, e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Tale tipologia di raccolta dovrà rispettare quanto specificato nei seguenti commi.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

3. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali saranno

portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

4. L'Ente Gestore potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà dell'Ente Gestore.

Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece li ha presi in carico, impegnandosi ad utilizzarli in conformità al presente Regolamento.

5. I bidoni dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ente Gestore.

6. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dell'Ente Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.

7. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

ART. 28

CONTENITORI STRADALI DEDICATI

1. Nelle zone non servite dal sistema di raccolta domiciliare, quali le frazioni esterne ai due centri abitati, (Elce della vecchia, Zimbi, Sciordillà, ecc.) verranno posizionati dei contenitori stradali per ciascuna categoria di rifiuti, in spazi, ove possibile, opportunamente allestiti e tali da garantire l'igienicità, l'agevole espletamento delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. I contenitori per la raccolta del secco non riciclabile e quelli per la raccolta differenziata devono essere collocati di regola in area pubblica, ad una distanza massima guida di 200 m. dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di bassa densità abitativa, conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi. In tali casi, la distanza massima non potrà comunque superare i 350 metri. In caso di insediamenti abitativi rarefatti, si provvederà al collocamento dei cassonetti in deroga alla distanza e solo in prossimità dei nuclei abitativi e/o produttivi.

3. L'Ente Gestore può collocare i contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;

b) produzione di Rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

4. Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere compatibili con quelli dell'Ente Gestore del servizio.

5. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica stradale orizzontale di colore giallo. Devono inoltre essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.

6. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.

densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

10. La posizione di ogni cassonetto e di ogni campana su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dall'Ente Gestore sentito il competente Settore del Comune.

11. Cassonetti e campane dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e di quelli non conferibili, le modalità di conferimento (es. sacchi chiusi per secco non riciclabile, sfusi per il multimateriale, contenitori in plastica schiacciati) e i principali divieti.

ART. 29

RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani, speciali o pericolosi per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, può essere attivata la "raccolta su chiamata".

2. Il Servizio, rivolto all'Utenza domestica, sarà espletato secondo le tariffe approvate dall'Organo Esecutivo ed opportunamente pubblicizzato..

3. Il Servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli è già attivo ed è incluso nel servizio di raccolta differenziata.

4. La raccolta delle batterie esausta al piombo, già attiva in convenzione con il Consorzio Batterie, nei centri di raccolta, potrà essere attivato anche su chiamata.

ART. 30

RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di Rifiuti verranno istituiti, su richiesta, punti di raccolta specifici presso punti privati e l'Ente Gestore provvederà alla raccolta anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria.

2. Sarà a carico dell'Ente Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

b) a collaborare con l'Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;

c) a comunicare all'Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 31

RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nei Quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato a tale scopo. La raccolta è particolarmente dedicata ai Rifiuti Urbani Pericolosi quali vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui allo specifico elenco dell'allegato "D" sulla base degli allegati "G", "H" ed "I" del D. Lgs. n. 152/2006.

2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti attraverso le forme più idonee.

ART. 32

RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della Frazione Verde dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema dei contenitori stradali personalizzati con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o con il sistema "domiciliare", di norma con frequenza settimanale e previa richiesta dell'Utente. In tal caso i rifiuti dovranno essere conferiti all'interno di sacchi il cui peso non dovrà superare 20 (venti) Kg., o legati in fascine non più lunghe di un metro e mezzo. Potranno essere ritirati al massimo 10 (dieci) colli.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata al primo giorno utile.
3. La frazione verde potrà anche essere consegnata direttamente presso le Isole Ecologiche .

ART. 33

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione Umida degli RU viene effettuata con il sistema dei contenitori stradali dedicati o con il sistema "domiciliare" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana, tre volte nei mesi estivi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno utile.
3. I rifiuti Umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e caratteristiche.
4. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, etc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori, i quali saranno svuotati con frequenza adeguata.
5. Per le utenze, di cui al punto 4, la raccolta , ove necessario, potrà essere effettuata anche nei giorni festivi, su specifica richiesta da parte dell'utente, di concerto con l'ente Gestore e l'Ufficio comunale preposto

ART. 34

RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA, CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA

1. Il servizio di raccolta di questi rifiuti viene svolto mediante gli appositi contenitori dedicati alla raccolta differenziata.
3. Le frequenze di svuotamento dei contenitori possono variare a seconda del periodo dell'anno e verranno opportunamente divulgate dal Gestore.
4. Inoltre è previsto anche il posizionamento di alcune campane o altri contenitori in determinate zone, per consentire all'Utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.
5. La raccolta del cartone viene effettuata presso le Isole Ecologiche o, per quantità rilevanti, tramite servizio dedicato.

ART. 35

ISOLE ECOLOGICHE

- 1.** La localizzazione delle Isole Ecologiche terrà conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per il trasferimento dei materiali raccolti. Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi Contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.
- 2.** E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle Isole Ecologiche quando queste sono chiuse o non presidiate.
- 3.** E' vietato il conferimento di rifiuti nelle Isole Ecologiche da parte di utenti esterni al Comune di Guardavalle.
- 4.** La gestione delle isole ecologiche, le modalità di asporto dei Rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, verranno debitamente comunicate alla cittadinanza da parte dell'Ente Gestore, in accordo con il competente Settore del Comune.

ART. 36

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- 1.** E' assolutamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi sia nei contenitori domiciliari, sia nei contenitori esterni o abbandonati fuori dagli stessi.
- 2.** Viene effettuata la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi attraverso appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura dell'Ente Gestore, nelle isole e coloniche e nelle postazioni mobili.
- 3.** I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima mensile. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati presso idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
- 4.** Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui allo specifico elenco dell'allegato "D" sulla base degli allegati "G", "H" ed "I" del D. Lgs. n. 152/2006, vengono raccolti presso le apposite postazioni mobili, opportunamente attrezzate da parte dell'Ente Gestore.

ART. 37

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1.** E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
- 2.** Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.
- 3.** I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere autosmaltiti, secondo la normativa vigente.

ART. 38

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta dei RUI avviene secondo le seguenti modalità:

- a) su chiamata dei Rivenditori con i quali l'Ente Gestore ha concordato il ritiro dell'usato restituito dai clienti.
- b) a domicilio, su chiamata dell'Utente;
- c) presso le isole ecologiche, a cura dell'Utente.

2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato e delle associazioni di volontariato espressamente autorizzate, per le operazioni di avvio al riciclo o smaltimento.

ART. 39

RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI

1. Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono richiedere "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

2. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti e sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

3. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà definita in base alla produzione di rifiuti dell'attività in questione. Sarà tuttavia disponibile un servizio su chiamata in grado di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori colmi prima del giorno previsto per il passaggio.

4. Nelle zone non servite dal sistema domiciliare, i Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

ART. 40

RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA CIMITERIALE

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento in materia funeraria .

3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo.

4. I contenitori del Cimitero dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.

5. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno ad essi.

6. Lo smaltimento finale avverrà secondo la relativa classificazione.

ART. 41

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento e/o riciclaggio, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi decorosi le cui caratteristiche ed il relativo stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc., per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

4. Durante il trasporto effettuato da Enti o Imprese i rifiuti sono accompagnati da un Formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati :

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore ;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto ;

c) impianto di destinazione ;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario .

5. Il formulario di identificazione, di cui al punto 4, deve essere redatto secondo le disposizioni delle normative vigenti.

6. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

7. Le disposizioni, di cui al punto 4, non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg. o di 30 litri, ai sensi dell'articolo 193, comma 4) del D.lgs. 152/2006.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute all'articolo 193 del citato Decreto e ad eventuali altre specifiche disposizioni di legge .

ART. 42

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall'Ente Gestore attraverso propri mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.

2. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.

3. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

ART. 43

ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

1. L'accesso agli impianti di smaltimento, al fine del conferimento dei rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi dell'Ente Gestore. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell'Ente Gestore, compatibilmente con le potenzialità del centro:

a) mezzi e personale del servizio tecnologico manutentivo del Comune e/o di Ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;

b) mezzi di Ditte, Aziende ed Imprese produttrici di rifiuti Speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'Ente Gestore, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti;

2. E' fatto divieto ai privati Cittadini di conferire in proprio Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (sfalci, vetro ecc.). Essi dovranno utilizzare quanto definito in merito negli appositi articoli del presente Regolamento.

Titolo IV - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

ART. 44

FINALITA' E METODI

Al fine di garantire la tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana:

a) posizionamento e cura cestini portarifiuti;

b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;

c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti;

d) asporto rifiuti da aree a verde pubblico;

e) diserbo verde incolto e asporto rifiuti;

f) asporto rifiuti da rive e sponde;

g) cura superficie pozzetti e caditoie stradali;

h) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi ed aree di sosta pubbliche a qualsiasi uso destinate;

i) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;

l) recupero aree pubbliche degradate;

ART. 45

POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, l'Ente Gestore installa appositi cestini portarifiuti, secondo le disposizioni emanate dall'Unità Organizzativa : Qualità Ambientale.

2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 46

SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni manuali e/o meccanizzate di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Il servizio effettuato dal Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade individuate nella planimetria fornita dal Comune all'Ente Gestore;
3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana del Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico, con la frequenza stabilita con l'Ente Gestore.
7. Dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio di spazzamento manuale ausiliario che contestualmente allo spazzamento meccanizzato, ove occorra, provveda alla finitura dello spazzamento e alla raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.

ART. 47

RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera dell'Ente Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.
2. Lungo le strade cittadine alberate e in particolare in quelle con alberature a "foglia larga" (circonvallazioni, viali etc.), viene previsto l'utilizzo di attrezzature apposite (aspirafoglie), che consentono di intervenire anche su grandi quantità.

ART. 48

ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO

1. Le aree a verde pubblico cittadine, per essere regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, devono essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati e dello svuotamento dei cestini raccogli rifiuti, con la sostituzione del relativo contenitore.

ART. 49

DISERBO VERDE INCOLTO

Qualora lungo i margini stradali, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, l'Ente Gestore dovrà provvedere alla loro rimozione per estirpazione o al diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l'adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocumeto o danno a persone, animali, cose.

ART. 50

LAVAGGI STRADE E PIAZZE

L'Ente Gestore deve provvedere al lavaggio delle strade, con cadenze e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.

ART. 51

PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI

1. Deve essere istituito un servizio di "pronto intervento su chiamata" costituito da personale appartenente all'Ente Gestore, dotato di attrezzatura e di prodotti oleoassorbenti per la pulizia della carreggiata nelle situazioni di reale pericolo per la circolazione veicolare (perdite di olio, gasolio etc.) e nel caso di incidenti stradali (raccolta vetri).
2. Il Comune recupererà le spese sostenute per l'intervento presso i soggetti individuati quali responsabili dell'incidente .

ART. 52

RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dell'Ente Gestore.
2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari.
3. Nel caso in cui i proprietari non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare all'Ente Gestore gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate, ai sensi dell'articolo 192 comma 3) del D. lgs 152/2006.

ART. 53

PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e di igiene .
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato, con ordinanza del competente Dirigente, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

ART. 54

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- 1.** Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune deve richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
- 2.** Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

ART. 55

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

- 1.** Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.
- 2.** E' unicamente consentita la distribuzione di volantini elettorali e/o pubblicitari nelle buche delle lettere o direttamente presso le abitazioni dei cittadini, o negli Uffici SOLO se stampati su CARTA RICICLATA.

ART. 56

RIFIUTI INERTI

- 1.** Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria "tipo A" o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti.
- 2.** E' permesso il conferimento di limitate quantità di inerti presso le Isole Ecologiche, soltanto da parte delle utenze domestiche.
- 3.** Eventuali quantitativi maggiori possono essere smaltiti presso l'Isola previo accordo con il Gestore.
- 4.** Gli utenti interessati a tale procedura di smaltimento dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto conferimento in discarica. Saranno sanzionati coloro i quali contravverranno a tale disposizione anche per mero controllo disposto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 57

ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

- 1.** Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far prevenire all'Ente Gestore, con preavviso di 15gg., la data di inizio attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati .
- 2.** E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori appositi collocati dall'Ente Gestore su area pubblica o altra concordata, ovvero conferire i rifiuti non assimilati in conformità alla sopraindicata convenzione.

ART. 58

RACCOLTA SIRINGHE E CAROGNE

Raccolta Siringhe

La raccolta delle siringhe lasciate sul suolo pubblico ed il loro smaltimento finale, nel rispetto delle normative vigenti, deve essere effettuata giornalmente;

La raccolta delle siringhe per i rischi e pericoli che possono produrre necessita di particolare attenzione specialmente in zone e luoghi frequentanti da bambini.

Il servizio è così organizzato:

1. Gli operatori ecologici adibiti allo spazzamento manuale, nell'ambito della propria zona di lavoro, provvedono alla raccolta delle siringhe ed al controllo dei punti di maggior rischio.
2. In altre aree, considerate a maggior rischio, tale servizio è effettuato da un operatore specificamente addetto.
3. Tutti gli addetti preposti al servizio, sono dotati di particolari materiali protettivi quali: guanti antitaglio, scarpe antiforo, pinza raccogli siringhe, contenitore in PHE con coperchio, ecc.

Le siringhe raccolte sono conferite presso impianti autorizzati per lo smaltimento finale.

Raccolta carogne

1. La raccolta delle carogne rinvenute su aree pubbliche o di uso pubblico, sarà effettuata dall'Ente Gestore, nel rispetto della normativa vigente:

a) Il Servizio sarà effettuato con personale idoneo, munito di Dispositivi di Protezione Individuale, attrezzi per il prelievo, contenitori le cui caratteristiche rispettino la normativa d'igiene, automezzo autorizzato per il trasporto.

b) La raccolta dovrà essere effettuata previa presenza del Veterinario Ufficiale. Il trasporto e lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente presso impianti autorizzati.

c) Nel caso in cui il Veterinario Ufficiale, per prevenire la eventuale diffusione di malattie infettive, ravvisi la necessità del ricorso all'interramento in loco della carogna, esso sarà effettuato secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente

2. Sarà istituito un servizio su chiamata di prelievo e trasporto a smaltimento delle carogne degli animali da compagnia, il cui costo sarà a carico dei richiedenti, secondo le tariffe approvate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Titolo V - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 59

VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento e dalla Parte IV - Titolo VI -Capo I del D.Lgs. n. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati. Si procederà ad irrogare la sanzione previo procedura verbale e/o ammonimento della manifesta violazione.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento la Polizia Municipale, le altre forze di Polizia e il personale del Comune avente qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetti al controllo ed alle sanzioni nell'ambito del settore Ambiente-Igiene, dell'ARPA e dell'AUSL incaricato di pubblico servizio.

Art. 6 comma 1	Elusione privativa comunale	min. € 25,00	max. € 300,00
Art.6 comma 4	Mancata chiusura sportelli e coperchi contenitori	min. € 25,00	max. € 300,00
Art. 6 comma 4	Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi	min. € 25,00	max. € 300,00
Art. 6 comma 4	Conferimento in sacchi non chiusi	min. € 25,00	max. € 300,00
Art. 6 comma 5	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	min. € 25,00	max. € 300,00
Art.7 comma 3 + Art. 40 comma 2	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta, presso le isole ecologiche o presso gli impianti di smaltimento e/o recupero	min. € 50,00	max. € 300,00
Art. 7 comma 3	Esporre contenuti e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta dei servizi "porta a porta"	min. € 25,00	max. € 300,00
Art. 7 comma 3	Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti	min. € 50,00	max. € 500,00
Art. 7 comma 3	Intralcio l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti	min. € 25,00	max. € 300,00
Art. 7 comma 3	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	min. € 50,00	max. € 500,00
Art. 7 comma 2	Abbandono di rifiuti di qualsiasi genere in aree non autorizzate	min. € 100,00	max. € 500,00
Art.65 comma 1	Pulizia e cura aree scoperte private	min. € 25,00	max. € 300,00
Art. 67 comma 1	Lancio di volantini da veicoli	min. € 100,00	max. € 500,00
Art. 70 comma 1	Mancata pulizia dei cantieri e simili	min. € 100,00	max. € 500,00
Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci		min. € 25,00	max. € 300,00

3. In tutte le ipotesi di violazione del presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal Capo I sezione 1^a e 2^a, della Legge 24/11/1981 n. 689, nonché le norme previste dall'art. 7 bis comma 1, del T.U. 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dalla Legge n. 3 /2003, fissante nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 500,00 i limiti della sanzione amministrativa pecuniaria . Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento al vigente regolamento di Polizia Urbana.

4. Richiamato quanto sopra, ed in base all'art. 7 bis del T.U. 267/2000, come modificato dal D. lgs n. 50/2003, nel caso di violazione conseguente a mancato rispetto di provvedimento ordinatorio, emanato ai sensi dell'art. 50 T.U. 267/2000, si applica la sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

5. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento), mediante versamento sul c/c postale n. 12393880 intestato al Comune di Guardavalle

6. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti all'Autorità Competente (Sindaco del Comune Guardavalle) e possono richiedere di essere sentiti personalmente, rinunciando alla facoltà di obblazione mediante pagamento in misura ridotta.

ART. 60

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali.

ART. 61

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento di Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario 19 dicembre 1992, n. 100, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo	n. 152/2006	Testo Unico Ambientale
Decreto legislativo	n. 267/2000	Testo Unico Enti Locali
Decreto legislativo	n. 285/1992	Codice della Strada
Legge	n. 689/1981	Norme sulle sanzioni amministrative
Legge	n. 122/1995	Esercenti attività di autoriparazione
Legge	n. 3/2003	Modifiche al Testo Unico Enti Locali